D.A. n. 51/GAB

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

L'ASSESSORE REGIONALE
dell'AGRICOLTURA, dello SVILUPPO RURALE e della PESCA MEDITERRANEA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "*Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana* " e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 che reca disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016.Legge di stabilità regionale;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 4 "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018*";

VISTA la deliberazione di Giunta n. 76 del 22/03/2016 " Legge di stabilità regionale 2016 e Bilancio di previsione 2016 - Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 - 9.2 - Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale per l'anno 2016;

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2009* ", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 22 del 20.05.09, ed in particolare il suo articolo 18;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 13 "*Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 61 del 31.12.10, ed in particolare il suo articolo 10;

VISTA la legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 23 del 14.05.10, ed in particolare il suo articolo 80, comma 12;

VISTA la legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 "Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. "*Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. Variazioni di bilancio*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 50 del 02/12/2011,S.O. n° 49 ed in particolare il suo articolo 3, comma 1, lettera c;

VISTA la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare il suo articolo 54, comma 1, lettera b) che prevede la concessione di contributi in conto interessi per il consolidamento delle passività onerose in essere al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di ammissibilità previa accensione di mutui di durata almeno decennale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 18.03.2016, S.O. n° 1;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 204 del 10.08.2015, avente per oggetto "*Riaccertamento straordinario dei residui, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 a seguito della approvazione del disegno di legge: "Approvazione del Rendiconto generale della regione per l'esercizio finanziario 2014*";

RILEVATO dall'elenco dei residui passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, contenuto all'interno dell'allegato A della richiamata deliberazione di Giunta Regionale, che nel capitolo 542976 risultano residui passivi dal eliminare per un importo complessivo di €. 13.391.342,82;

VISTA la convenzione sottoscritta tra il Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura e l'Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione (IRCAC), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 10.05.2010 al n. 3979, sostituita dalla convenzione integrativa, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data

29.12.2010 al n. 8982 e la successiva convenzione integrativa registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 29.03.2012 al n. 4696;

CONSIDERATO che l'aiuto previsto dall'articolo 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come, da ultimo, modificato dalla legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare il suo articolo 54, comma 1, lettera b), può essere concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis" e del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis" nel settore agricolo);

CONSIDERATO che ai sensi del comma 1 dell'art.18, L.R. n. 6/2009 e s.m.i. è necessario disciplinare le modalità e le procedure per la concessione dell'agevolazione;

CONSIDERATO che l'ultimo paragrafo del comma 1 dell'art.18, L.R. n. 6/2009 e s.m.i. recita " *L'Assessore regionale per le risorse agricole e alimentari con proprio decreto può procedere alla compensazione delle somme tra i diversi interventi* ";

VISTO il decreto legge n. 33 del 14/03/2013 artt. 26 e 27 - Pubblicazione in materia di concessioni di vantaggi economici;

RITENUTO di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento di cui all'art. 98, comma 6 della legge regionale 9/2015 e ai sensi dell'art. 18 del decreto legge n. 83/2012;

DECRETA

Art. 1. Sono approvate le disposizioni applicative dell'aiuto riguardante il *concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per il consolidamento delle passività onerose*, previsto dall'art. 18 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, da ultimo modificato dalle lettere b, c, e) del comma 1 dell'art. 54 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, contenute nella formulazione allegata al presente decreto.

Art. 2. Con successiva disposizione Assessoriale verranno individuate le risorse destinate ad ogni singolo intervento riguardanti il consolidamento delle passività onerose e la capitalizzazione delle società cooperative e società agricole di capitali.

Art. 3. L'aiuto è erogato secondo le modalità previste dai regolamenti in de minimis - Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 e Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013;

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi dell'art. 98, comma 6 della legge regionale 9/2015 nonché ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legge n. 33 del 14/03/2013 – pubblicazione in materia di concessioni di vantaggi economici e sul sito internet della Regione Siciliana http://www.regione.sicilia.it/agricolturaeforeste/assessorato area tematica "SUPPORTO IMPRESE sottolink – Credito Agrario.

Palermo, lì 21 LUG. 2016

L'Assessore
On.le A. Cracolici

Allegato "A" al D.A. n° 51/GAB /2016

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Disposizioni applicative per il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui mutui per il consolidamento delle passività onerose

LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6 – Articolo 18 e s.m.i.

1. Premessa e riferimenti normativa

Nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 12 del 18/03/2016, S.O. n° 1 è stata pubblicata la legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ed in particolare il suo articolo 54, comma 1, lettera b) che prevede la concessione di contributi in conto interessi per il consolidamento delle passività onerose in essere al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta di ammissibilità previa accensione di mutui di durata almeno decennale.

Con le presenti disposizioni sono definite le modalità e le procedure per gli interventi di consolidamento delle passività onerose in agricoltura, da attuare nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis" e del Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti " de minimis nel settore agricolo).

2. Scopo

Scopo dell'intervento è di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole, caratterizzate da un'accentuata esposizione debitoria nei confronti delle Banche, attraverso un mutuo agevolato a lungo termine che consentirà di dilazionare l'indebitamento agrario per ricondurlo entro un limite di sopportabilità nell'ambito della redditività aziendale.

3. Aiuti in " de minimis"

I mutui di consolidamento con il concorso regionale nel pagamento degli interessi, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 18 e s.m.i. ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1408/213 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli; in quest'ambito rientrano tutti i codici di attività ATECO 2007, sezione A fino al codice A 01.50.00 compreso.

Ai sensi del regolamento (CE) n. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa unica non può superare l'importo di **€ 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.**

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi dall'Italia alle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli nell'arco di tre esercizi finanziari non può superare 475.080.000 euro, plafond triennale che verrà ripartito tra le regioni.

Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, opera anche nei settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE, agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività si applica il regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che lo Stato membro assicuri con mezzi adeguati, come la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia degli aiuti «de minimis» concessi a norma dello stesso regolamento (UE) n. 1407/2013; in questo caso gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1408/2013 per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per i settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli a concorrenza del massimale di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013.

I mutui di consolidamento con il concorso regionale nel pagamento degli interessi, di cui alla L.R. n. 6/09, art. 18 e s.m. ricadono, altresì, nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 *relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis»*, pubblicato nella GUUE L352 del 24 dicembre 2013.

Il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 si applica agli aiuti concessi alle imprese nel settori della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato CE.

Ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di **€ 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari.**

Il periodo di riferimento di tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti.

L'importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi ed è da intendersi per **impresa unica** definendosi con questo termine l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale

pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.

In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, cioè l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis».

L'importo dell'aiuto da prendere in considerazione ai fini dei massimali previsti dal suddetti regolamenti comunitari è l'equivalente sovvenzione lordo (ESL).

Gli aiuti concessi sotto forma di contributi in conto interessi sono considerati aiuti «de minimis». trasparenti e sono pari all'importo del concorso regionale nel pagamento degli interessi.

Per quanto riguarda l'agriturismo, si chiarisce che tale attività, in base alle definizioni recate dall'art. 2135 del c.c. rientra pienamente tra le attività agricole, ma non può essere assoggettata al Regolamento (UE) n. 1408/2013 «de minimis« agricolo.

Il Nulla Osta conterrà informazione per il beneficiario dell'importo dell'aiuto espresso in ESL e del regolamento de minimis per il quale lo stesso aiuto è concesso (titolo del regolamento e riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea).

A pena di esclusione la richiesta di ammissibilità dovrà contenere la dichiarazione "de minimis" redatta secondo il modello predisposto dal Dipartimento regionale dell'Agricoltura.

4. Natura dell'intervento

L'agevolazione, prevista dall'art. 18 della L.R. n.6/09, e s.m.i. si esplica attraverso la concessione di mutui con contributo in conto interessi della durata di almeno dieci anni, da destinare al pagamento delle esposizioni in capo all'impresa richiedente al 31 dicembre dell'anno precedente la richiesta

Resta inteso che le provvidenze sono concesse in relazione alle disponibilità finanziarie recate dagli stanziamenti in bilancio.

5. Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi sono gli imprenditori agricoli così come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, anche operanti nel settore dell'agriturismo, titolari di imprese agricole, singole o associate, iscritte presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura al Registro delle imprese agricole, aventi qualsiasi forma giuridica (ditta individuale, impresa familiare, società agricola semplice, società in accomandita semplice, ecc.) e con sede nel territorio della Regione Siciliana. Inoltre, devono aver costituito il fascicolo aziendale presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA).

Sono, altresì, ammissibili le società cooperative e i loro consorzi e le società di capitali le cui quote sociali appartengano per almeno il 51% a cooperative operanti nel settore agricolo.

Sono esclusi i soggetti:

- che non si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, essendo sottoposti a procedure concorsuali e ad amministrazione controllata;
- che hanno dei procedimenti pendenti per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 o che sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 67 del decreto legislativo n. 159/2011.

6. Esposizioni oggetto del consolidamento

A titolo semplificativo, possono considerarsi ammissibili, le seguenti esposizioni:

- prestiti o rate dei prestiti di esercizio (gestione, dotazione, soccorso, acconto ai soci conferitori);
- rate dei mutui di miglioramento e rate di mutui per la formazione della proprietà coltivatrice;
- rate dei mutui per il consolidamento delle passività onerose;
- rate dei mutui contratti con i benefici previsti al decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178 e successive modificazioni;
- rate dei prestiti perfezionati ai sensi della legge 26 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche (Legge Sabatini);
- l'importo della scopertura risultante su conti correnti con facoltà di scoperto, intestati al titolare dell'azienda, per acquisti e spese di natura agraria;
- le operazioni di smobilizzo crediti, relativamente a contributi AGEA e crediti commerciali;
- le rate di operazioni di leasing agrario.

Sono, invece, escluse le rate dei mutui agevolati erogati, ai sensi del medesimo art. 18 della L.R. n. 6/09 e s.m.i.

In concreto, l'ammontare complessivo del mutuo è costituito dal minore importo tra l'ammontare delle esposizioni in essere al dicembre dell'anno precedente la domanda di ammissibilità e le esposizioni in essere alla data di rilascio della certificazione bancaria da allegare alla domanda di ammissibilità di cui al punto 10.1.2 delle presenti disposizioni, maggiorato – per le rate già scadute - degli interessi a carico dell'impresa, maturati alla stessa data.

7. Tassi da applicare alle operazioni di consolidamento

Ai mutui a tasso agevolato per il consolidamento delle passività onerose si applica un tasso di interesse fisso pari a IRS con riferimento alla durata del mutuo lettera, aumentato al massimo di 4 punti.

8. Garanzie

Poiché i mutui sono da ricondursi ad operazioni di credito agrario, gli stessi dovranno essere assistiti nei limiti ed alle condizioni previste dal Fondo Interbancario di garanzia, le cui dotazioni sono state attribuite all'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA).

9. Elementi per la determinazione del contributo in conto interessi

L'intervento agevolativo consiste sia nel pagamento in via posticipata di un concorso nel pagamento degli interessi per il periodo di preammortamento che nel pagamento in via anticipata delle rate di concorso interessi sull'ammortamento del mutuo.

L'importo massimo del concorso nel pagamento degli interessi riconosciuto con l'emissione del Nulla-osta ispettoriale è calcolato sulla base dei seguenti elementi:

- durata di 10 anni, più uno di preammortamento;

- tasso agevolato pari al'IRS del periodo, rilevato alla data di presentazione della domanda;
- tasso di riferimento/attualizzazione pari al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e su Internet, aumentato di 100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione dell'Unione Europea (G.U.U.E. serie C n. 14/6 del 19.01.08), riferito al periodo, in cui ricade la data di presentazione della domanda;
- SPREAD pari al 4%.

In attesa del rilascio del Nulla osta dell'Ufficio provinciale competente per territorio del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, le Banche convenzionate, su richiesta degli interessati, possono anticipare l'erogazione del mutuo di consolidamento. Per tali operazioni anticipatorie, effettuate, comunque, in data successiva alla data del 18.03.2016 il concorso nel pagamento degli interessi è riconosciuto - sussistendo la disponibilità finanziaria – a condizione che l'Ufficio provinciale competente per territorio del Dipartimento regionale dell'Agricoltura riconosca l'ammissibilità dell'istanza e provveda, quindi, all'emissione del relativo Nulla osta.

Il concorso interessi non potrà superare la componente riferita ai costi dello SPREAD, liberamente concordato tra le parti, rimanendo a carico delle imprese beneficiarie solo l'IRS lettera del periodo,

Il tasso agevolato a carico del beneficiario è pari alla differenza tra il tasso globale contrattuale (IRS + Spread liberamente concordato tra le parti) e lo SPREAD.

Il calcolo del concorso interessi sul preammortamento viene effettuato con conteggio dei giorni per anno civile, con divisore fisso 365, secondo la formula seguente:

$$\frac{C*gg*I}{365}$$

C = importo delle passività onerose da consolidare;

I = tasso da applicare pari alla differenza tra quello globale contrattuale e quello a carico del beneficiario;

gg = numero giorni di preammortamento.

Il calcolo della rata di concorso interessi sull'ammortamento viene effettuato per differenza tra la rata determinata a tasso globale contrattuale e quella determinata a tasso agevolato a carico del beneficiario.

L'attualizzazione delle rate di concorso interessi viene effettuata sulla base della formula:

$$a\,\frac{(1+r)^n-1}{r(1+r)^n}$$

Dove "a" rappresenta la rata di concorso interessi, "r" il tasso di riferimento/attualizzazione e "n" il numero delle rate da attualizzare.

Il tasso di riferimento/attualizzazione è pari al tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione Europea e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea e su Internet, aumentato di 100 punti, ai sensi della relativa Comunicazione dell'Unione Europea (G.U.U.E. serie C n. 14/6 del 19.01.08).

Si fa presente che, nel caso in cui sia già trascorso il periodo di preammortamento ed è in corso di maturazione o maturata una o più rate di ammortamento, quest'ultima o ultime dovranno essere liquidate senza la procedura di attualizzazione, quindi in forma posticipata e sommate a quelle residue attualizzate.

In concreto, l'importo del concorso interessi da erogare alle imprese agevolate viene calcolato sommando:

- l'importo del concorso interessi per il periodo di preammortamento;
- l'importo della rata o delle rate di concorso interessi erogate in forma posticipata;
- l'importo delle rate di concorso interessi attualizzate alla data di entrata in ammortamento dei mutui o alla data della richiesta di concessione del concorso interessi.

In ogni caso, sarà liquidato il minore importo tra la previsione di spesa riportata nel Nulla-osta e l'entità del concorso interessi calcolata dopo la stipula del mutuo di consolidamento delle passività onerose.

10. Procedure

La procedura per la concessione dei mutui di consolidamento delle passività onerose prevede diverse fasi procedurali:

- **AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI** (Uffici Servizi Agricoltura);
- **CONCESSIONE DEI MUTUI** (Banche convenzionate);
- **LIQUIDAZIONE CONCORSO INTERESSI ATTUALIZZATO** (Uffici Servizi Agricoltura e IRCAC).

10.1 AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI

10.1.1 Termini di presentazione delle richieste di ammissibilità

Le richieste di ammissibilità vanno presentate agli Uffici Servizi Agricoltura a partire dal **01 agosto 2016** e fino al **31 ottobre 2016**.

10.1.2 Presentazione della domanda di ammissibilità

La domanda per l'ammissione al contributo deve essere redatta su apposita modulistica, allegata alla presente, completa della documentazione prevista al punto successivo e sottoscritta in ogni parte dal titolare dell'impresa o dal suo legale rappresentante con le modalità di cui all'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena la inammissibilità della stessa.

La domanda va inoltrata, per mezzo di raccomandata o consegnata direttamente, all'Ufficio provinciale competente per territorio del Dipartimento regionale dell'Agricoltura o dove sussiste la maggiore superficie aziendale.

Alla domanda va allegata, pena la non ricevibilità della stessa, la certificazione attestante l'importo delle passività onerose da consolidare, rilasciata dalla Banca creditrice.

10.1.3 Documentazione a corredo della domanda

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

Imprese individuali:

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e di non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. 159/2011 (Mod. A);
- Certificazione attestante l'importo delle passività onerose da consolidare, rilasciata dalla Banca creditrice;
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, attestante che l'impresa non ha mai beneficiato di agevolazioni a titolo di "de minimis"; in caso contrario la

dichiarazione dovrà specificarne la data di concessione, la normativa di riferimento, la natura, l'oggetto e l'importo;

- Copia di un valido documento di riconoscimento.

Imprese associate, cooperative e società:

Oltre alla documentazione di cui alle imprese individuali, qualora pertinente

- Dichiarazione sostitutiva di notorietà che attesti l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e di non essere sottoposto ai divieti di cui art. 67 del D.L. 159/2011 (Mod. B – Rappr. Legale, e Mod. C – Titolari di cariche o qualifiche);
- copia della delibera dell'organo competente con la quale si è assunta la decisione di chiedere l'intervento agevolativo;
- per le sole società cooperative: iscrizione delle cooperative all'albo nazionale delle cooperative e/o copia dell'attestato di revisione.

10.1.4 Procedura per l'istruttoria delle domande di ammissione alle agevolazioni

Le domande saranno istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo ed ammesse alle agevolazioni, fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria.

L'attività istruttoria verificherà la corretta compilazione della domanda, la completezza della documentazione e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità, nonché accerterà il rispetto dei requisiti e delle limitazioni previsti dalla normativa degli aiuti in "*de minimis*". S'intende precisare che, in questo caso, l'importo del contributo in conto interessi coincide con l'E.S.L. (Equivalente Sovvenzione Lordo), da prendere in considerazione ai fini della verifica dei massimali.

10.1.5 Rilascio Nulla-Osta

L'Ufficio Agricoltura competente per territorio, accertati i requisiti di ammissibilità, dovrà provvedere ad emettere un Nulla-osta alla stipula del mutuo di consolidamento, valido 12 mesi,(D.A. n. 2598 del 04/08/2011) salvo proroghe per giustificati motivi della durata massima di 240 giorni.

I Nulla-osta, emessi dall'Ufficio provinciale competente per territorio del Dipartimento regionale dell'Agricoltura saranno rilasciati in duplice copia, di cui una copia alla Banca prescelta per l'erogazione del mutuo, una copia alla ditta richiedente; nel caso in cui la Banca o le banche creditrici e quello finanziatrice siano diversi, una copia del Nulla-osta sarà inviato alla Banca creditrice.

Per le società cooperative l'Ufficio provinciale competente per territorio del Dipartimento regionale dell'Agricoltura, oltre a una copia del Nulla-osta, provvederà a trasmettere all'IRCAC l'intera documentazione.

11. Concessione del mutuo

Le richieste di concessione dei mutui a tasso agevolato di consolidamento delle passività onerose dovranno essere presentate direttamente alla Banca prescelta dall'imprenditore agricolo, in possesso del Nulla-osta.

Le richieste di mutuo sono istruite dalle Banche secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Rimane alle Banche, nel rispetto delle proprie procedure, la valutazione del merito della concessione del credito e l'insindacabile giudizio nell'assumere le proprie determinazioni.

12. Liquidazione del contributo in conto interessi

Per l'erogazione dei mutui di durata almeno decennale occorre distinguere il caso in cui la Banca creditrice sia lo stessa prescelta per l'erogazione del mutuo ovvero sia diversa.

Al riguardo, si fa presente che in entrambi le ipotesi l'erogazione non darà luogo a transazione in contanti e, quindi, a materiale esborso di denaro.

Infatti, nel primo caso e cioè nell'ipotesi di coincidenza tra la Banca creditrice e la Banca mutuante, la Banca accrediterà la somma mutuata in favore del beneficiario, per utilizzarla in nome e per conto del medesimo per l'estinzione delle operazioni e rate consolidate.

Nel secondo caso, invece, e cioè quando la Banca creditrice e quella finanziatrice siano diverse, quest'ultima dovrà provvedere ad accreditare le somme mutuate al beneficiario presso la Banca creditrice affinché vengano utilizzate per estinguere le rate e le operazioni, acquisendo una quietanza liberatoria.

14. Rendicontazione

Le modalità di rendicontazione, nonché la relativa modulistica, sono quelle stabilite con nota del Dipartimento Regionale degli Interventi Strutturali per l'Agricoltura prot. n.20791 del 01.04.2011, trasmessa alle Banche tramite il Comitato Regionale della Sicilia dell'Associazione Bancaria Italiana.